



LINEE GUIDA

**Linee Guida in materia di operatività con soggetti
attivi nel settore dei materiali di armamento**

DATA DECORRENZA

27/03/2026

APPROVAZIONE CdA

Sì

DESTINATARIO

Gruppo Intesa Sanpaolo

- Estratto -

Le presenti Linee Guida definiscono le disposizioni che il Gruppo Intesa Sanpaolo intende adottare nell'attività bancaria e/o di finanziamento con soggetti che operano nel settore dei materiali di armamento.

CONTESTO NORMATIVO

Il principale riferimento normativo nel settore degli armamenti a livello multilaterale è rappresentato dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, per contrastare e reprimere i programmi di sviluppo di armi di distruzione di massa. Nell'ambito delle Nazioni Unite è stato approvato nel 2013 il Trattato internazionale sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty - ATT) che ha l'obiettivo di regolamentare il commercio di armi convenzionali e prevenire il traffico illecito delle stesse, al fine di contribuire alla sicurezza internazionale. Sono altresì da segnalare:

- la Convenzione di Ottawa del 3 dicembre 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla Legge 26 marzo 1999, n. 106;
- la Convenzione di Oslo del 30 maggio 2008 sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla Legge 14 giugno 2011, n. 95.

A livello europeo i principali provvedimenti in materia sono stati approvati dal Consiglio dell'Unione europea mediante le posizioni comuni 2003/468/PESC (prevede che gli Stati Membri adottino le misure necessarie per controllare le attività di intermediazione di armi, con l'obiettivo di evitare che vengano elusi gli embarghi imposti dall'ONU, dall'Unione europea o dall'OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione Europea) sulle esportazioni di armi, nonché i criteri stabiliti nel Codice di condotta dell'Unione per le esportazioni di armi); e 2008/944/PESC (con l'obiettivo di rafforzare la convergenza delle politiche degli Stati Membri in materia di controllo delle esportazioni di armi, indica i criteri comuni (norme minime) che devono essere presi in considerazione dagli Stati Membri al momento di valutare le domande di licenza d'esportazione di tecnologia e attrezzature militari, lasciando impregiudicato il diritto degli Stati Membri di applicare politiche nazionali più restrittive, essendo tali esportazioni di competenza nazionale).

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno altresì approvato la direttiva 2009/43/CE del 6 maggio 2009 (successivamente modificata dalla direttiva UE 2016/970 della Commissione Europea) che disciplina le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno dell'Unione europea di prodotti per la difesa, con l'obiettivo di semplificare e armonizzare le procedure nazionali di rilascio delle licenze.

La disciplina cogente in materia di commercio internazionale di armamenti nell'ordinamento italiano è quella recata dalla Legge 9 luglio 1990, n. 185 ("Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento") e successive modifiche e integrazioni, dal relativo regolamento attuativo (D.M. 7 gennaio 2013, n. 19) e dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. DT 58988 del 22 luglio 2015. Nell'ordinamento italiano, il commercio internazionale di materiale di armamento e la delocalizzazione produttiva sono soggetti al controllo dello Stato, che si esplica attraverso le autorizzazioni concesse dall'Autorità Nazionale UAMA (Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento) e dai Ministeri competenti.

Le autorizzazioni vengono emesse a seguito di un elaborato processo di consultazione interministeriale e governativa, che assicura che le attività autorizzate non siano vietate dalla normativa italiana e siano pienamente conformi con il dettato costituzionale e con gli obblighi internazionali dell'Italia.

Nel rispetto degli impegni che l'Italia ha assunto nelle sedi internazionali attraverso l'adesione alla Convenzione di Ottawa ed alla Convenzione di Oslo, la Legge 9 dicembre 2021, n. 220 – modificata dall'articolo 33 del Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73, nel testo risultante dalla Legge di conversione 4 agosto 2022, n. 122 – ha introdotto nell'ordinamento italiano il divieto, per le banche e gli altri intermediari abilitati, di finanziamento delle società italiane ed estere, che, direttamente o tramite società controllate o collegate, svolgono attività di produzione o vendita di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. Il 7 agosto 2024 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana le "Istruzioni di Banca d'Italia, Covip, IVASS e MEF per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo" applicabili dall' 8 febbraio 2025. La normativa nazionale ha adottato una interpretazione particolarmente estesa del divieto di finanziamento¹, comprensiva delle sottoscrizioni e degli acquisti di strumenti finanziari delle società svolgenti le attività proibite, inclusa l'operatività sul secondario e in conto terzi.

Per la definizione della regolamentazione interna in materia di armamenti è necessario infine tenere in considerazione le disposizioni di cui alla Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 in materia di Payment Services ("PSD2"), che, pur non costituendo una normativa specifica in materia di armamenti, impongono ai prestatori di servizi di pagamento - obblighi organizzativi e operativi per l'esecuzione dei pagamenti.

Il contesto normativo europeo in materia di armamenti è in una fase di aggiornamento secondo quanto era stato annunciato già a luglio 2024 presso il Parlamento europeo in seduta plenaria a Strasburgo, quando la Presidente della Commissione europea aveva dichiarato che negli obiettivi di legislatura c'era anche quello di creare un'Unione della Difesa. A marzo 2025, in linea con il programma della Commissione, è stato presentato il "ReArm Europe Plan/Readiness 2030"².

DEFINIZIONI

Al fine di garantire la corretta applicazione delle presenti Linee Guida, si fornisce la definizione dei termini più significativi utilizzati.

Attività bancarie (Pagamenti)

Si intendono i bonifici in entrata o in uscita e gli altri tipi d'incasso o di pagamento connessi ad operazioni di acquisto o vendita di materiali d'armamento, sia sul mercato domestico sia estero, nonché i pagamenti aventi ad oggetto i compensi per le attività d'intermediazione connesse alla commercializzazione di materiali di armamento. Ai sensi dell'art. 27³ della Legge 185/90, rileva qualsiasi trasferimento di fondi (denaro, valori o credito) attraverso un istituto bancario, avente sede legale od operativa in Italia, per operazioni disciplinate dalla Legge 185/90 e soggette ad autorizzazioni, nulla osta o altro provvedimento rilasciato da UAMA - Unità per le Autorizzazioni dei

¹ Cfr. Definizioni alla voce "Attività di Finanziamento (Finanziamenti)".

² [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2025/769566/EPRS_BRI\(2025\)769566_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2025/769566/EPRS_BRI(2025)769566_EN.pdf)

³ Come indicato nella Circolare del MEF Prot: DT 58988 - 22/07/2015 "Chiarimenti sull'applicazione degli articoli 27 e 27 bis della Legge 9 luglio 1990, n. 185, coordinata con il D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105 – Abrogazione della circolare 29 maggio 1991, n. 344665".

Materiali di Armamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) - o dal Ministero della Difesa.

Attività di Finanziamento (Finanziamenti)

Si intendono tutte le forme di finanziamento a breve e a medio/lungo termine, tra cui, a titolo esemplificativo, linee di credito finalizzate o non finalizzate, crediti commerciali (anticipo contratti, anticipo fatture, factoring, smobilizzo portafoglio), garanzie e impegni di firma, crediti documentari, lettere di credito stand-by, leasing strumentale, partecipazione a finanziamenti in pool con altre banche, finanziamenti per l'acquisto di partecipazioni, strumenti derivati, nonché tutte le forme di supporto finanziario tramite operazioni sul mercato primario, con sottoscrizione di strumenti finanziari. Ai sensi dell'art. 27-bis³ della Legge 185/1990, rilevano le attività di finanziamento, anche estero su estero, attraverso cui un soggetto ottenga la disponibilità di fondi da parte di un istituto di credito o altro intermediario finanziario, avente sede legale o operativa in Italia, per operazioni disciplinate dalla Legge 185/1990, ma non soggette ad autorizzazioni, nulla osta o altro provvedimento rilasciato da UAMA o dal Ministero della Difesa (cioè in loro assenza). Si precisa che, ai sensi della Legge 220/2021 rientra nel concetto di finanziamento ogni forma di supporto finanziario tra cui l'acquisto o la sottoscrizione sul mercato primario, secondario e OTC (over the counter) - in conto proprio ed in conto terzi - di strumenti finanziari emessi dalle società aventi sede in Italia o all'estero che producono, usano, detengono e/o commercializzano, direttamente o tramite società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo. Con riferimento all'operatività di acquisto o sottoscrizione è altresì non consentito alle entità del Gruppo fornire servizi e attività d'investimento e servizi accessori⁴.

Commercializzazione

Si intendono, in senso generale, le operazioni di compravendita domestica, importazione, esportazione intermediazione, cessione di licenze produttive e delocalizzazione produttiva.

Esportazione

Si intende l'operazione di movimentazione di materiali di armamento, di cessione di licenza produttiva o di delocalizzazione produttiva da un fornitore situato nel territorio nazionale a uno o più destinatari situati al di fuori del territorio nazionale.

Importazione

Si intende l'operazione di movimentazione di materiali di armamento da fornitori situati al di fuori del territorio nazionale verso destinatari situati nel territorio nazionale.

Materiali di armamento

È considerato materiale di armamento tutto quello che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, è costruito per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia. In particolare, costituiscono materiali di armamento le seguenti tipologie⁵:

- armi nucleari, biologiche, chimiche ed elettriche;
- armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
- armi e armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;

⁴ Per la definizione di "servizi e attività d'investimento e servizi accessori" si fa riferimento a quanto previsto dalla Direttiva 2014/65/UE o Mifid II (Allegato I, sezioni A e B), nonché a quanto recepito al riguardo dal Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998) con successive modifiche e integrazioni (TUF).

⁵ Dettagliate indicazioni sui materiali di armamento sono contenute nei decreti ministeriali (cfr., da ultimo, il D.M 30 maggio 2025 e ss.mm)

- bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;
- carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
- navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
- aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
- polveri, esplosivi, propellenti per armi militari;
- sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;
- materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
- materiali specifici per l'addestramento militare;
- macchine, apparecchiature e attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni;
- equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare;
- parti di ricambio e componenti specifici dei materiali di armamento sopra indicati, in caso di trasferimento intracomunitario e di esportazione.

Non sono considerati materiali di armamento, e quindi non rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti Linee Guida, le seguenti tipologie:

- armi sportive e da caccia e relative munizioni;
- cartucce per uso industriale e artifici luminosi e fumogeni;
- armi e munizioni comuni da sparo;
- armi corte da sparo purché non automatiche;
- riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare.

Anche queste ultime tipologie rientrano tuttavia nel novero dei materiali di armamento, e pertanto nel campo di applicazione delle presenti Linee Guida, quando sono oggetto di trasferimenti intracomunitari o esportazioni nei confronti di enti governativi o di forze armate o di polizia, come previsto dalla Legge 185/90.

Transito

Si intende la circolazione di materiali di armamento di origine UE all'interno del territorio doganale dell'UE⁶ con attraversamento del territorio di uno Stato non appartenente all'UE, senza che muti la loro posizione doganale (c.d. transito "interno") o la circolazione di materiali d'armamento di origine non UE all'interno del territorio doganale dell'UE per essere destinati a uno Stato Membro diverso da quello di entrata, o per essere esportati verso Stati terzi (c.d. transito "esterno").

Trasferimento intracomunitario

Si intende qualsiasi trasmissione o spostamento di materiali di armamento da un fornitore a un destinatario situati in Stati diversi ma entrambi Stati Membri della UE.

PRINCIPI GENERALI

Tipologie di operazioni ammesse

In coerenza con i valori e i principi espressi nel Codice Etico, il Gruppo Intesa Sanpaolo formula l'espresso divieto di porre in essere ogni tipo di attività bancaria e/o di finanziamento connessa con

⁶ Gli Stati e i territori che fanno parte del territorio doganale dell'UE sono elencati nell'art. 4 del codice doganale dell'Unione europea, istituito dal regolamento UE n. 952/13.

la produzione e/o la commercializzazione di armi controverse e/o bandite da trattati internazionali, quali:

- armi nucleari, biologiche e chimiche;
- bombe a grappolo e a frammentazione;
- armi contenenti uranio impoverito;
- mine terrestri anti-uomo.

Consapevole della necessità di sostenere la difesa nazionale ed europea, unitamente ai Paesi alleati nella NATO, la Capogruppo Intesa Sanpaolo limita la propria attività di finanziamento, tramite gli ordinari processi aziendali, alle sole operazioni che riguardino la produzione e/o la commercializzazione (ivi inclusa la sola intermediazione) di materiali di armamento oltreché la cessione di licenze produttive e la delocalizzazione produttiva relativamente ai Paesi che appartengono all'Unione europea e/o alla NATO. Più in dettaglio, ad eccezione di operazioni aventi come oggetto armi controverse e/o bandite, la Capogruppo opera in via ordinaria attraverso finanziamenti relativi alla produzione, alle compravendite domestiche, all'importazione, all'esportazione, al trasferimento intracomunitario al transito, all'intermediazione e alla delocalizzazione produttiva o alla cessione di licenze di produzione relative di materiale di armamento utilizzato in via definitiva da forze armate e relativi enti preposti alla difesa nonché da forze di polizia locali:

- in e tra Paesi appartenenti all'Unione europea e/o alla NATO;
- senza riguardo al Paese di produzione e/o provenienza del materiale di armamento, qualora l'utilizzatore finale sia un Ministero o un ente governativo italiano, forze armate o di polizia italiane.

Ad eccezione di operazioni aventi come oggetto armi controverse e/o bandite, sono inoltre consentite le operazioni di finanziamento della Capogruppo aventi come oggetto materiali di armamento utilizzati in via definitiva da forze armate e relativi enti preposti alla difesa, nonché di forze di polizia, di Paesi non appartenenti all'Unione Europea e/o alla NATO, in presenza di:

- programmi intergovernativi⁷ o nell'ambito del "ReArm Europe Plan/Readiness 2030" con la Repubblica Italiana;
- programmi intergovernativi o nell'ambito del "ReArm Europe Plan/Readiness 2030" di altri Paesi dell'Unione Europea;
- in alternativa ai menzionati programmi qualora non vigenti, autorizzazione emessa dai competenti organi della Repubblica Italiana (UAMA o Ministero della Difesa), ai sensi della Legge n. 185/1990.

Le altre Banche e Società del Gruppo non sono autorizzate ad effettuare finanziamenti che riguardino la produzione e/o la commercializzazione (ivi inclusa l'intermediazione) di materiali di armamento o la cessione di licenze produttive o la delocalizzazione produttiva. Ad eccezione di operazioni aventi come oggetto armi controverse e/o bandite, le sole Banche estere del Gruppo:

⁷ Per "programmi intergovernativi" si intendono i programmi stipulati tra governi o autorità pubbliche di Stati diversi, finalizzati a disciplinare rapporti, impegni o forme di cooperazione istituzionale. I programmi intergovernativi conclusi dalla Repubblica Italiana con Stati terzi aventi ad oggetto la cooperazione nel settore della difesa sono consultabili sul portale ATRIO del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) - archivio aggiornato degli atti e trattati internazionali, bilaterali e multilaterali vigenti che vincolano l'Italia sul piano internazionale. I programmi intergovernativi sottoscritti e non ancora ratificati, ancorché non consultabili sul portale ATRIO, rappresentano comunque un impegno e una forma di collaborazione tra i Paesi coinvolti e dimostrano l'intenzione del governo di impegnarsi ad un determinato comportamento internazionale.

- possono effettuare finanziamenti riguardanti materiali di armamento destinati all'utilizzo in via definitiva da parte di forze armate e relativi enti preposti alla difesa nonché di forze di polizia di Paesi appartenenti all'Unione Europea e/o alla NATO;
- possono richiedere specifica e preventiva autorizzazione alla Capogruppo per finanziamenti, riguardanti materiali di armamento destinati all'utilizzo in via definitiva da parte di forze armate e relativi enti preposti alla difesa nonché di forze di polizia:
 - di Paesi non appartenenti all'Unione Europea e/o alla NATO in presenza di programmi intergovernativi con la Repubblica Italiana o con altri Paesi dell'Unione Europea o nell'ambito del "ReArm Europe Plan/Readiness 2030" o, in alternativa ai menzionati programmi qualora non vigenti, di autorizzazione emessa dai competenti organi della Repubblica Italiana (UAMA o Ministero della Difesa), ai sensi della Legge n. 185/1990
 - del Paese di insediamento della Banca stessa qualora non appartenente all'Unione Europea e/o alla NATO.

Ad eccezione di operazioni aventi come oggetto armi controverse e/o bandite, è consentito alla Capogruppo, alle Banche e Società del Gruppo processare pagamenti⁸ aventi come sottostante materiale di armamento, ovvero cessione di licenze e delocalizzazione produttiva, anche in considerazione dei sopra richiamati obblighi imposti ai prestatori di servizi di pagamento dalla PSD2, ovviamente in assenza di divieti derivanti da normative esterne concorrenti, in particolare in ambito *financial sanctions* e antiriciclaggio.

È inoltre sempre consentito supportare le attività civili e quelle di funzionamento generale dei soggetti operanti nel settore degli armamenti, purché non si tratti di attività connesse con la produzione e/o la commercializzazione di armi controverse e/o bandite da trattati internazionali.

Si sottolinea la delicatezza della materia la cui violazione può comportare l'applicazione di sanzioni penali e amministrative, oltre che rilevanti profili reputazionali, e si raccomanda a tutti gli operatori la massima cura nell'ottemperare alle disposizioni previste adottando sempre un approccio prudenziale nei casi dubbi.

Iter di valutazione rafforzato

Si prevede l'iter di valutazione rafforzato delle Operazioni di Maggior Rilievo ("OMR"), in coerenza con le Linee Guida in materia, *con autorizzazione preventiva del Comitato di Direzione*, in caso di operazioni di finanziamento della Capogruppo Intesa Sanpaolo riguardanti materiali di armamento destinati all'utilizzo in via definitiva da parte di forze armate e relativi enti preposti alla difesa, nonché di forze di polizia, ovvero cessioni di licenze produttive o delocalizzazioni produttive destinati a di Paesi non appartenenti all'Unione Europea e/o alla NATO:

- pari o superiori a 25 milioni di euro, in presenza di programmi intergovernativi o nell'ambito del "ReArm Europe Plan/Readiness 2030" con la Repubblica Italiana o, in alternativa ai menzionati programmi qualora non vigenti, di autorizzazione emessa dai competenti organi della Repubblica Italiana (UAMA o Ministero della Difesa), ai sensi della Legge n. 185/1990;
- indipendentemente dall'importo, in presenza di programmi intergovernativi o nell'ambito del "ReArm Europe Plan/Readiness 2030" di altri Paesi dell'Unione Europea.

⁸ A supporto delle verifiche sulla presenza nei messaggi di pagamento, incluse le tramitazioni, di società coinvolte nella produzione e/o commercializzazione di armi controverse e/o bandite è in uso nei tool di filtering una specifica lista contenente le società in perimetro con specifico remark che, in caso di intercettamento, richiede l'effettuazione di enhanced due diligence sulla transazione sottostante.

Si prevede inoltre l'iter rafforzato, indipendentemente dall'importo, per i finanziamenti delle Banche estere del Gruppo sottoposti all'autorizzazione alla Capogruppo, in quanto riguardanti materiali di armamento destinati all'utilizzo in via definitiva da parte di forze armate e relativi enti preposti alla difesa, nonché di forze di polizia:

- di Paesi non appartenenti all'Unione Europea e/o alla NATO in presenza di programmi intergovernativi con la Repubblica Italiana o con altri Paesi dell'Unione Europea o nell'ambito del "ReArm Europe Plan/Readiness 2030" o comunque a fronte di debite autorizzazioni dei competenti organi della Repubblica Italiana (UAMA o Ministero della Difesa), se applicabile qualora nell'operazione ci sia una presenza italiana;
- del Paese di insediamento della Banca qualora non appartenente all'Unione Europea e/o alla NATO.

L'iter rafforzato è sempre e comunque previsto, indipendentemente dall'importo, qualora i finanziamenti della Capogruppo o delle Banche estere riguardino materiali di armamento destinati all'utilizzo in via definitiva da parte di forze armate e relativi enti preposti alla difesa, nonché di forze di polizia, di un Paese in cui sia in corso una "guerra interstatale"⁹.

L'iter rafforzato può essere infine esteso, nel contesto del processo di Risk Appetite Framework ("RAF"), ad altre tipologie di finanziamenti. Intesa Sanpaolo, in sede di RAF, ha previsto di estendere l'iter rafforzato ai finanziamenti relativi a materiali di armamento destinati all'utilizzo in via definitiva da parte di forze armate e relativi enti preposti alla difesa, nonché di forze di polizia, di Paesi, ancorché appartenenti all'Unione Europea e/o alla NATO, per i quali sia in corso una "disputa territoriale"⁹ o confinanti con Paesi con una "guerra interstatale"⁹.

Il Comitato di Direzione rendiconta trimestralmente il Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta, dando evidenza delle operazioni per le quali è previsto l'iter di valutazione rafforzato.

MACROPROCESSI

Finanziamenti

I soggetti operanti nel settore degli armamenti che richiedono l'accensione/rinnovo di un finanziamento soggetto alla Legge 185/1990 finalizzato alla produzione e/o commercializzazione (ivi inclusa l'intermediazione) di materiale di armamento ovvero alla cessione di licenze produttive o alla delocalizzazione produttiva, devono presentare al Gestore della relazione una dichiarazione ("Dichiarazione ditta" ex art. 27 o 27-bis¹⁰ della Legge 185/90) e la relativa documentazione a corredo, contenente i dati necessari per la comunicazione che la Banca è tenuta a effettuare al MEF entro 30 giorni dalla data di registrazione contabile dell'operazione di utilizzo del finanziamento.

Con riferimento alla concessione a società operanti nel settore degli armamenti di finanziamenti senza determinazione della loro destinazione, il Gestore della relazione deve comunicare al cliente che il finanziamento non dovrà essere utilizzato per attività relative alla produzione e/o alla commercializzazione di materiali di armamento non consentite dalle presenti Linee Guida, consegnandone apposito estratto e far attestare dal cliente l'impegno a non produrre o vendere

⁹ Così come identificato in Global Conflict Tracker: <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker>.

¹⁰ Per tale adempimento sono da ricomprendere le Filiali estere del Gruppo Intesa Sanpaolo nel caso di operazioni di finanziamento, anche estero su estero, relative ad operazioni disciplinate dalla Legge n. 185/1990, ma non soggette ad autorizzazioni, nulla osta o altro provvedimento rilasciato dalla UAMA o dal Ministero della Difesa (cioè in loro assenza).

materiali di armamento vietati dalla Legge n. 220/2021 e a non utilizzare il finanziamento per attività non consentite dalle presenti Linee Guida, con conferma del suo rispetto ad ogni eventuale rinegoziazione del finanziamento, nonché a comunicare preventivamente, con congruo anticipo, gli utilizzi per i quali la Banca sia tenuta alla comunicazione/segnalazione al MEF o ad altra Autorità locale.

Per la definizione del concetto di finanziamento relativamente alla Legge n. 220/2021, si veda quanto precisato nelle Definizioni alla voce “Attività di Finanziamento (Finanziamenti)”.

Pagamenti

I soggetti operanti nel settore degli armamenti che richiedono l'esecuzione di un pagamento ovvero ricevono un pagamento soggetto alla Legge n. 185/1990, devono presentare al Gestore della relazione una dichiarazione (“dichiarazione ditta” ex art. 27 o 27-bis della Legge n.185/1990) e la relativa documentazione a corredo, ivi inclusa copia dell'autorizzazione emessa dai competenti organi della Repubblica Italiana (UAMA o Ministero della Difesa), contenente i dati necessari per la comunicazione che la Banca è tenuta a effettuare al MEF entro 30 giorni dalla data di registrazione contabile dell'operazione.

Se la comunicazione è effettuata oltre i termini di 30 giorni dalla data di registrazione contabile dell'operazione, a causa della ritardata disponibilità della dichiarazione imputabile al cliente, tale circostanza, adeguatamente documentata, è evidenziata nella comunicazione al MEF.

Controlli

L'operatività con soggetti che producono e/o commercializzano materiali di armamento è oggetto di controlli di primo e secondo livello finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, nonché la costante verifica della conformità, dell'efficienza e dell'efficacia di processi e procedure adottati, con particolare riferimento al:

- divieto di porre in essere ogni tipo di attività bancaria e/o di finanziamento connessa alla produzione e/o alla commercializzazione di armi controverse e/o bandite da trattati internazionali;
- divieto di effettuare operazioni di finanziamento che riguardino la produzione e/o la commercializzazione di materiali d'armamento, la cessione di licenze produttive o la delocalizzazione produttiva, seppur consentite dalle leggi vigenti, in Paesi che non appartengano alla Unione europea e/o alla NATO, fatta salva la possibilità di effettuare operazioni riguardanti altri Paesi subordinatamente all'esistenza di programmi intergovernativi con la Repubblica Italiana o con altri Paesi dell'Unione Europea o nell'ambito del “ReArm Europe Plan/Readiness 2030” o, in alternativa ai menzionati programmi qualora non vigenti, di autorizzazione emessa dai competenti organi della Repubblica Italiana (UAMA o Ministero della Difesa), ai sensi della Legge n. 185/1990 rispetto delle disposizioni definite nelle presenti Linee Guida.

Formazione

La Direzione Centrale Anti Financial Crime promuove la realizzazione, avvalendosi delle funzioni competenti, di attività formative di Gruppo, a favore delle entità interessate e delle relative strutture di supporto, valutando gli strumenti, le modalità e la profondità di contenuto più opportuni in relazione all'ambito operativo di competenza.

Obiettivo dell'attività formativa è diffondere i principi contenuti nelle presenti Linee Guida, nonché fornire gli elementi necessari ad una piena e consapevole valutazione delle caratteristiche delle operazioni poste in essere con la clientela che potrebbero presentare profili di rischio operativo e

reputazionale.

Reporting

I finanziamenti e i pagamenti effettuati sono soggetti a reporting semestrale da parte delle Banche e Società del Gruppo alla Direzione Centrale Anti Financial Crime che predispone la rendicontazione al Comitato di Direzione.

Liste Paesi UE e NATO

PAESE	UE	NATO	Paesi con iter rafforzato (in coerenza con indirizzi RAF)
Albania	NO	SI	
Austria	SI	NO	
Belgio	SI	SI	
Bulgaria	SI	SI	
Canada	NO	SI	
Cipro	SI	NO	
Croazia	SI	SI	
Danimarca	SI	SI	
Estonia	SI	SI	Confinante con Paese in guerra interstatale ¹¹
Finlandia	SI	SI	Confinante con Paese in guerra interstatale ¹¹
Francia	SI	SI	
Germania	SI	SI	
Grecia	SI	SI	
Irlanda	SI	NO	
Islanda	NO	SI	
Italia	SI	SI	
Lettonia	SI	SI	Confinante con Paese in guerra interstatale ¹¹
Lituania	SI	SI	Confinante con Paese in guerra interstatale ¹¹
Lussemburgo	SI	SI	
Macedonia del Nord	NO	SI	
Malta	SI	NO	
Montenegro	NO	SI	
Norvegia	NO	SI	Confinante con Paese in guerra interstatale ¹¹
Paesi Bassi	SI	SI	
Polonia	SI	SI	Confinante con Paese in guerra interstatale
Portogallo	SI	SI	
Regno Unito	NO	SI	
Repubblica Ceca	SI	SI	
Romania	SI	SI	Confinante con Paese in guerra interstatale
Slovacchia	SI	SI	Confinante con Paese in guerra interstatale
Slovenia	SI	SI	
Spagna	SI	SI	
Svezia	SI	SI	
Turchia	NO	SI	Paese con disputa territoriale
Ungheria	SI	SI	Confinante con Paese in guerra interstatale
USA	NO	SI	

¹¹ Paese UE e/o Nato aggiunto in quanto confinante con la Russia, coinvolta nel conflitto in Ucraina